

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Venerdì 9 Aprile 1999**

**alle ore 10**

**593<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**Interpellanza e interrogazioni** (*testi allegati*).

## INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### I. Interpellanza

SERENA, MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (2-00712)  
Premesso: (26 gennaio 1999)

che è da segnalare la palese ingiustizia che viene perpetrata nei confronti dei comuni veneti per effetto della mancata perequazione che dovrebbe garantire a tutti i comuni italiani trasferimenti dallo Stato secondo parametri oggettivi e non, invece, come avviene, secondo la spesa storica consolidata che premia i comuni che nel passato hanno speso più degli altri;

che il ventilato riequilibrio proposto l'anno scorso è stato di fatto bloccato dalle grandi città;

che da alcuni anni, con l'abbassamento dei tassi di interesse, non ha più senso che i comuni continuino a pagare tassi fuori dal mercato alla Cassa depositi e prestiti per mutui contratti nel recente passato, gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda, ritenendo non più rinviabile l'operazione di riequilibrio prevista dal decreto n. 244 del 1997, prevedere l'immediata applicazione dello stesso da realizzarsi nell'arco di due-tre anni, ricordando che il sistema transitorio approvato nel 1998 e riproposto nel 1999 prevede quote incrementalmente di trasferimenti irrisori rispetto alla perdurante situazione di sperequazione;

se non si ritenga necessario che la Cassa depositi e prestiti assicuri la rinegoziazione dei mutui ai comuni senza penalizzazione alcuna, ponendo a carico del bilancio dello Stato gli eventuali oneri;

se non si ritenga, per tutti i comuni, di prevedere l'uscita dal sistema di tesoreria unica;

se non si ritenga altresì, per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, di prevedere l'attivazione di mutui a tasso zero per il completamento di opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione delle acque e l'uscita dal sistema della tesoreria unica;

se non si ritenga, infine, di far sì che gli oneri che deriveranno dalla applicazione prevista dal nuovo ordinamento professionale, in relazione al nuovo contratto di lavoro dei dipendenti comunali, vengano garantiti dal bilancio dello Stato.

## II. Interrogazioni

DE ZULUETA, TAPPARO, VOLCIC, CAMERINI, RUSSO, DUVA, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, PIERONI, SQUARCIALUPI, MASULLO, LARIZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.*

(3-02388)

(11 novembre 1998)

– Considerato:

che l'uragano Mitch ha letteralmente devastato l'America centrale, con 11.000 morti e 13.000 dispersi, secondo le stime ufficiali, ed una regione già povera che non ha più neppure una rete minima di acqua, luce e strade;

che l'enormità del disastro richiede un massiccio intervento da parte della comunità internazionale, in termini di aiuti finanziari e di invio di tecnici per avviare la ricostruzione;

che un primo atto, immediato, a cui i paesi occidentali sono chiamati è quello di alleviare il peso dei debiti contratti dai paesi più colpiti, Nicaragua, Honduras e Guatemala tra gli altri;

che il governo francese ha già deciso, unilateralmente, di azzerare il debito di Nicaragua e Honduras, come ha annunciato ieri il Ministro delle finanze Strauss-Kahn all'Assemblea nazionale;

che il governo olandese ha annunciato di rinunciare alla riscossione degli interessi per il 1998 e dalla quota del debito prevista dal piano di ammortamento;

che altri governi europei hanno già manifestato ufficialmente la propria disponibilità all'azzeramento del debito, come hanno dichiarato il primo ministro tedesco Schroeder e il suo collega Aznar nel corso di un vertice bilaterale a Bonn;

che il governo inglese, dopo aver lanciato l'idea di una moratoria internazionale del debito di questi paesi, ha promosso con la Francia la costituzione di un fondo comune per far fronte alla restituzione dei debiti che gli Stati maggiormente colpiti dall'uragano Mitch hanno nei confronti del Fondo monetario internazionale,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano intenda seguire l'esempio della Francia e di altri *partner* europei e procedere quindi all'azzeramento del debito dei paesi dell'America centrale;

se il Governo intenda, in alternativa, prendere in considerazione la possibilità di trasformare la natura degli impegni finanziari contratti da questi paesi con l'Italia in modo che le somme che dovrebbe esigere siano obbligatoriamente destinate al finanziamento di piani di ricostruzione e sviluppo di questi paesi, così come già proposto in sede internazionale per allentare la morsa del debito sulle nazioni più povere («highly indebted poor countries»), o quali altre misure il Governo intenda adottare.

GRILLO, BORNACIN, TERRACINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso: (3-02472)  
(21 dicembre 1998)  
(Già 4-04936)

che il consiglio di amministrazione dell'ENI sembra abbia deciso la fusione tra le società AGIP Petroli e la IP-Italiana Petroli, le due più grandi società italiane per la distribuzione di prodotti petroliferi;

che la situazione finanziaria delle due società è profondamente diversa; l'IP conta un attivo di 150 miliardi registrato nell'ultimo bilancio mentre l'AGIP Petroli ha una perdita di 200 miliardi che si va ad aggiungere ad un debito complessivo che sfiora i 5.000 miliardi;

constatato:

che la decisione di incorporare l'IP nell'AGIP Petroli sembra essere dettata esclusivamente da motivazioni fiscali;

che tale motivazione appare estremamente insufficiente di fronte al grave rischio di una forte penalizzazione degli assetti finanziari e patrimoniali della IP e recherebbe un danno notevole al tessuto produttivo dell'area industriale di Genova e alla tenuta complessiva dei livelli occupazionali della stessa area;

che la politica finora seguita dall'amministratore delegato dell'ENI dottor Bernabè sembra più perseguire politiche di bilancio privilegiando strumenti di natura fiscale e finanziaria che rispondere ad un'efficace strategia industriale;

che la decisione assunta dal consiglio di amministrazione si muove contro la logica delle privatizzazioni che dovrebbe evitare concentrazioni tali da rendere meno redditizie le dismissioni, soprattutto quando in tal modo si sottrae al mercato una azienda in attivo per incorporarla in una azienda fortemente in passivo;

che l'operazione di fusione contrasta altresì con i principi della libera concorrenza creando un nuovo soggetto che ha il controllo del 46 per cento del mercato distributivo italiano,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dell'iniziativa assunta dal consiglio di amministrazione dell'ENI sull'incorporazione della IP nell'AGIP Petroli e quale sia la posizione che si intenda assumere al riguardo;

se non si ritenga opportuno, sulla base delle osservazioni avanzate in premessa, proporre ipotesi di integrazione tra le due società che comunque salvaguardino la loro autonomia gestionale e che non arrechino danno alla difficile situazione economico-industriale dell'area genovese, consentendo di conservare il decennale rapporto tra la città di Genova ed il grande e prestigioso gruppo petrolchimico.

SILIQVINI, MAGNALBÒ. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso: (3-02623)  
(18 febbraio 1999)

che la legge n. 108 del 1996 istituiva il Fondo per le vittime dell'usura (articolo 14 della citata legge) e il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 15 della citata legge);

che il predetto articolo 14 della legge n. 108 del 1996, in particolare, prevedeva l'istituzione del commissario straordinario che valutava le richieste delle vittime dell'usura e stabiliva un apposito Fondo ammontante in 100 miliardi l'anno rispettivamente per il 1996, 1997 e 1998;

che il predetto articolo 15 della legge n. 108 del 1996, in particolare, istituiva per la prima volta in Italia il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura che andava a favore dei «Confidi», delle associazioni di categoria e delle fondazioni riconosciute – soprattutto di matrice cattolica o comunque rappresentative del volontariato – per evitare che coloro i quali si erano rivolti agli usurai potessero finire tra le vittime;

che appare evidente la necessità di rifinanziare il Fondo per un importo pari a quello già previsto dalla citata legge anche per il 1999;

considerato:

che nel corso dell'esame della scorsa legge finanziaria il Governo ha accolto, in prima lettura, la richiesta di rifinanziamento del Fondo (emendamento dell'onorevole Bono di Alleanza nazionale) riducendo, però, le risorse a 50 miliardi;

che nel corso della seconda lettura al Senato è stato respinto, con parere contrario del Governo, l'emendamento n. 401 del seguente tenore: «Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:

1. Il Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi;

2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999, da utilizzarsi a favore di fondi speciali costituiti da «Confidi» istituiti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ed a favore di tutte le fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura», volto ad ottenere un rifinanziamento dei fondi pari a quello previsto dalla legge n. 108 del 1996;

che lo scorso 3 febbraio 1999 il Senato ha approvato in via definitiva la legge recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», che allarga il numero di coloro i quali possono aspirare ad avere un aiuto dallo Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo condividano quanto sopra riportato e, del caso, come intendano intervenire al fine di aumentare il finanziamento del Fondo riportandolo ai livelli previsti dalla legge n. 108 del 1996 anche per il 1999 al fine di evitare che coloro i quali si trovano in stato di necessità si rivolgano al mondo della criminalità organizzata che «utilizza» l'usura per riciclare denaro sporco.

**INTERROGAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA  
DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

SCOPELLITI, D'ALESSANDRO PRISCO, BERNASCONI, DANIELE GALDI, PILONI, SALVATO, BARBIERI, PAGANO, FUMAGALLI CARULLI, DE ZULUETA, BUCCIARELLI, SARTORI, BONFIETTI, CASTELLANI Carla, PASQUALI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* – Premesso:

(3-02565)  
(28 gennaio 1999)

che tra i coniugi P.C. e L.B., genitori del bambino F.B., sono intervenuti i seguenti procedimenti giudiziari:

causa di separazione tra coniugi davanti al tribunale civile di Cosenza (decisa con sentenza del 24 settembre 1997);

causa di annullamento del matrimonio davanti alla Sacra Rota (accolta in primo grado);

procedimento penale nei confronti del padre L.B. per abusi sessuali su minore davanti alla pretura di Roma (archiviato);

procedimento per decadenza della potestà genitoriale innanzi al tribunale per i minorenni di Roma (deciso in data 6 novembre 1998);

procedimento davanti al giudice tutelare di Roma;

appello avverso la sentenza di separazione presso la corte di appello di Catanzaro (pendente);

appello avverso il decreto di decadenza della potestà della madre (pendente presso la corte d'appello di Roma);

che a seguito dei provvedimenti presidenziali del tribunale di Cosenza il padre riprendeva le frequentazioni con il bambino che rimaneva comunque affidato alla madre, la quale afferma che dopo gli incontri con il padre (1993-1995) il piccolo cominciava a comportarsi in modo molto strano e confidava alla madre di avere con il padre un «segreto» che non poteva rilevare; soltanto nel febbraio 1996 la signora riusciva a farsi svelare dal bambino il famoso «segreto» venendo così a conoscenza di una realtà sconvolgente, tale da indurla a presentarsi alla polizia per presentare una denuncia-querela, tanto che in data 6 marzo 1996 due agenti di pubblica sicurezza raccoglievano e registravano su una cassetta (in seguito scomparsa) il racconto del piccolo;

che dalla denuncia-querela derivavano importanti conseguenze giuridiche, civili e penali: in sede civile, nell'ambito della causa di separazione, il giudice istruttore di Cosenza, informato della denuncia-querela, decideva di sospendere le visite padre-figlio; in sede penale la denuncia per violenza sessuale aggravata, presentata dalla madre, veniva inviata alla procura della Repubblica di Roma, che decideva di iniziare l'attività investigativa qualificando il fatto ai sensi dell'articolo 609-*quinquies*, e cioè corruzione di minorenne, piuttosto che ai sensi dell'articolo 609-*quater*, e cioè atti sessuali con minore;

che per disposizione del pubblico ministero della pretura di Roma veniva disposta una perizia collegiale che si concludeva con la definizione di «invadente, intrusiva, condizionante» per la madre, mentre il padre veniva definito «affetto da un forte problema di identità»;

che a seguito di tale perizia il pubblico magistrato chiedeva ed otteneva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del padre e la prosecuzione per altri reati, fra cui la calunnia, nei confronti della madre;

che in sede civile il giudice istruttore della causa di separazione revocava il provvedimento di sospensione degli incontri tra padre e figlio;

che il padre si rivolgeva al giudice tutelare di Roma che emetteva un decreto con cui si ordinava la ripresa della frequentazione padre-figlio;

che nelle more dell'impugnazione del decreto di cui sopra davanti al tribunale per i minori da parte della signora P.C. proseguiva il procedimento relativo alla potestà dei genitori e in data 6 novembre 1998 lo stesso tribunale dichiarava la «decadenza della potestà genitoriale della madre, disponendo l'affidamento del minore al servizio sociale e il suo collocamento in una casa famiglia in previsione dell'affidamento al padre»;

che il padre si è immediatamente attivato per l'esecuzione del decreto del tribunale per i minorenni con apposito ricorso alla corte d'appello di Catanzaro che ha accolto le sue richieste, nonostante il parere contrario del procuratore generale;

che anche il giudice tutelare di Roma, interpellato dal signor L.B., ha accolto le sue richieste;

evidenziato:

che il procedimento relativo alla decadenza della potestà genitoriale avviene, come per tutti i procedimenti relativi alle modifiche degli *status* familiari, senza sufficienti garanzie di difesa in contraddittorio;

che i procedimenti relativi alla decadenza della potestà genitoriale e, più in generale, quelli relativi alle modifiche degli *status* familiari coinvolgono dei diritti fondamentali per l'individuo, fra cui il diritto alla maternità, che in nessun modo possono considerarsi secondi ad altri diritti in cui la difesa è ampiamente garantita;

che lo sforzo per dare effettività al diritto alla maternità deve necessariamente passare per una revisione «garantista» dei procedimenti che direttamente ed indirettamente incidono su di esso;

che l'orientamento legislativo si rivolge finalmente verso una maggiore tutela dei diritti dell'infanzia,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di avviare, nell'ambito dei propri poteri ispettivi, un'indagine volta ad accertare e verificare se i procedimenti in premessa si siano svolti secondo le regole processuali e sostanziali attinenti alla materia;

se non si ritenga che nel caso specifico venga lesa il diritto originario e irrinunciabile alla maternità, intesa non solo come atto fisiologico di procreazione ma come coinvolgimento effettivo-emotivo insopprimibile che unisce perennemente una donna a suo figlio;

se non si ritenga che sia il caso di intervenire al più presto, in via legislativa, per modificare i procedimenti riguardanti gli *status* familiari, tra i quali vi è la decadenza della potestà genitoriale, divenuti un vero e proprio «processo dimenticato».